

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

C O D O G N O

---

SERVIZIO G A S

---

R E G O L A M E N T O

PER LA DISTRIBUZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE

Delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 24-2-1969

Approvata dalla G.P.A. con provvedimento n° 34663 del 13-1-1970

GENERALITA'

Articolo 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione del Gas, nel territorio del COMUNE di CODOGNO, è affidato all'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI.-

La fornitura del Gas è disciplinata dalle norme e disposizioni contenute nel presente "REGOLAMENTO".- Detta fornitura è quindi subordinata alla accettazione del "REGOLAMENTO" da parte dell'Utente.-

Articolo 2 - CARATTERISTICHE E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

a) - Caratteristiche :

- Potere Calorifico : 6.000 Kcal./mc. - tolleranza  $\pm$  5% -
- Pressione : minima 100 millimetri di colonna d'acqua -  
massima 200 millimetri di colonna d'acqua -

b) - Sistema di distribuzione :

La fornitura del Gas è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.-

Articolo 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura decorre dalla data di installazione del misuratore ed ha la durata di un anno.-

La fornitura si intende tacitamente prorogata di anno in anno.- L'Utente, comunque può recedere dal contratto di fornitura in ogni momento effettuando la debita segnalazione alla Azienda, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo

ed alla chiusura del contatore.-

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico dell'Utente.-

Articolo 4 - DIVIETO DI RIVENDITA DEL GAS

E' fatto assoluto divieto di rivendita del Gas.-

ORNITURA

io in :

igiano"

NE di CODOGNO (Milano),  
ti e consegnato alla

are per quale delle de-

la rete di distribuzione,  
alla stessa riconosciuto  
iche non vi si oppongono,  
tente che ne fa richiesta.-  
alla persona che occupa  
lizzato il Gas, a pre-  
occupazione.- Per ottene-  
irre, a discrezione della  
dibilità della richiesta.-  
oneri relativi ad auto-  
e l'esercizio di opere  
ura che è comunque subor-

- a) - alla possibilità di effettuare le opere di allacciamento, valutata ad insindacabile giudizio dell'Azienda, nel rispetto delle norme tecniche da essa stessa emanate o di quelle di altri Enti competenti;
- b) - all'autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile nel quale deve essere installato l'impianto;
- c) - alla permanenza delle autorizzazioni stesse.-

#### Articolo 7 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLA FORNITURA

E' facoltà della Azienda di rifiutare le forniture per "Uso Industriale/Artigiano"; esse inoltre sono sempre revocabili e ciò ad insindacabile giudizio della Azienda e senza dar luogo, per nessun titolo, al risarcimento dei danni.-

Per detto uso è inoltre facoltà della Azienda installare, oltre al gruppo di misura, valvole limitatrici di portata al fine di garantirsi da punte orarie troppo elevate.-

#### Articolo 8 - DEPOSITO DI GARANZIA

All'atto della stipulazione del Contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia pagamento consumi, un deposito cauzionale infruttifero la cui misura è indicata dalla Tabella allegata (Allegato B).-

Detto deposito verrà rimborsato, dietro presentazione della ricevuta, dopo l'avvenuta cessazione della fornitura, e solo nel caso che l'Utente abbia sistemato ogni pendenza nei confronti dell'Azienda.-

Fanno inoltre carico all'Utente gli oneri fiscali inerenti alla fornitura e gli eventuali oneri di qualsiasi natura che per legge gravano o graveranno la produzione, il trasporto,

la distribuzione e l'uso del Gas.-

#### Articolo 9 - TARIFFE

Ai fini della applicazione delle tariffe, i seguenti Usi restano così definiti :

- a) - USO DOMESTICO: Si considera destinato ad "Uso Domestico" il Gas utilizzato per gli ordinari impieghi domestici, ivi compresa la produzione di acqua calda per usi domestici ed igienici.-
- b) - USO DI RISCALDAMENTO: Si considera destinato ad "Uso Riscaldamento" il Gas utilizzato per riscaldare locali, in qualunque forma esso avvenga.-
- c) - USO PROMISCUO: Si considera destinato ad "Uso Promiscuo" il Gas utilizzato per gli impieghi domestici e di riscaldamento abitazioni non provviste di impianti centralizzati od autonomi funzionanti con altro combustibile.-
- d) - USO INDUSTRIALE/ARTIGIANO: Si considera destinato ad "Uso Industriale/Artigiano" il Gas utilizzato da piccole Industrie od Artigiani per processi produttivi e di laboratorio, intendendo come tali quelle aventi un consumo medio giornaliero di Gas inferiore a mc. 100 (cento).-

Le tariffe di vendita del Gas sono fissate nella Tabella di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.-

#### Articolo 10 - ALLACCIAMENTI

Le opere di allacciamento, fino al misuratore incluso, sono eseguite - a spese dell'Utente - esclusivamente dalla Azienda che ne rimane proprietaria e ne assume l'obbligo della manutenzione ordinaria, restando all'Utente il diritto d'uso per la

erogazione richiesta.-

L'Azienda si riserva il diritto di determinare il diametro dello allacciamento e di scegliere il luogo per la derivazione della presa.-

La posizione del misuratore viene stabilita a giudizio insindacabile dell'Azienda, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle preferenze dell'Utente.-

E' esclusa la possibilità di installare misuratori in luoghi umidi, in locali interrati e seminterrati o comunque male aereati.-

Tutte le manovre, verifiche, riparazioni su detti impianti sono di esclusiva competenza dell'Azienda e sono pertanto vietate sia agli Utenti che ai terzi, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva da parte dell'Azienda di esperire ogni altra azione a norma di legge.-

#### Articolo 11 - UTILIZZO DEL GAS

Il Gas non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti in Contratto, nè essere ceduto, sotto qualsiasi forma, a terzi.-

Infrazioni in tal senso sono perseguite a norma di legge.-

Nel caso di cessione, a qualunque titolo (subaffitto, trasloco, ecc.) dei locali occupati, l'Utente ha l'obbligo di informare l'Azienda per la chiusura del misuratore e la lettura dei consumi.-

In caso contrario, l'Utente sarà responsabile - a tutti gli effetti - dei consumi effettuati dal subentrante, non-

chè di tutte le altre possibili conseguenze derivanti dalla mancata segnalazione.-

La mancata denuncia da parte del subentrante da diritto all'Azienda di sospendere la fornitura del Gas e di procedere alla rimozione del contatore.-

E' comune facoltà dell'Azienda provvedere alla immediata rimozione del misuratore chiuso per cessazione di utenza ed all'isolamento esterno della sua presa.-

#### Articolo 12 - LIMITI DI RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA

L'Azienda non risponde dei danni causati dal Gas a valle del punto di consegna, oltre il quale - a tutti gli effetti - cessa la sua responsabilità.-

Per "punto di consegna" si intende il misuratore, indipendentemente dal luogo in cui esso viene installato.-

L'Azienda può verificare in ogni momento l'impianto e gli apparecchi dell'Utente al solo fine di garantirsi da infrazioni contrattuali e senza per ciò assumere alcuna responsabilità verso l'Utente o verso i terzi.-

In caso di irregolarità può sospendere la fornitura finchè l'Utente non effettui le opportune modifiche.-

Le variazioni temporanee di pressione e calorie, le interruzioni della fornitura per cause d'esercizio, le sospensioni o le limitazioni dovute a cause di forza maggiore o disposte dalle Autorità non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento di danni e a risoluzione di contratti.-

Per esse l'Azienda non assume alcuna responsabilità, comunque si manifestino, con o senza preavviso.-

L'Azienda si riserva inoltre il diritto di modificare le caratteristiche della pressione e delle calorie del Gas con preavviso di mesi sei (6), senza dar luogo ad alcun risarcimento.-

E' a carico dell'Utente l'adattamento dei propri apparecchi ed installazioni.-

### Articolo 13 - IMPIANTO INTERNO

Le tubazioni a valle del "punto di consegna" - di cui al precedente Articolo 12 - costituenti l'impianto interno sono di proprietà dell'Utente o di chi per esso, il quale se ne assume - a tutti gli effetti - la responsabilità, il carico e la manutenzione ordinaria e straordinaria.-

L'Utente è tenuto ad effettuare i propri impianti a regola d'arte, secondo le prescrizioni e le norme tecniche che regolano la materia e ad astenersi dall'usare apparecchi, macchine ed impianti tali da provocare disturbi di esercizio.-

L'Utente si rende garante, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, che l'impianto interno del Gas non verrà utilizzato come presa di terra e che inoltre non sarà collegato in alcun modo ad altre tubazioni convoglianti liquidi o Gas, anche se di caratteristiche simili.-

E' inoltre assolutamente vietato l'inserimento di aspiratori del Gas, suscettibili di creare pericolosi abbassamenti di pressione nella rete di distribuzione.-

L'Azienda, comunque, per le opere a valle del punto di consegna - pur declinando ogni responsabilità - si riserva il diritto di imporre norme particolari per quanto concerne il mate-



riale da impiegare, diametri da adottare, sistemi di esecuzione, ecc., e ciò al fine di ottenere una razionale esecuzione delle stesse.-

L'Azienda può ordinare - in qualsiasi momento - tutte le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.-

In caso di inadempienza, l'Azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione fino a che l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.-

Nessun abbuono sul consumo del Gas è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti interni, da qualunque causa prodotte.-

#### Articolo 14 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

L'Utente risponde della sottrazione, della distruzione e del deterioramento di materiali ed apparecchi della Azienda esistenti presso di lui.-

L'Utente deve accertarsi che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati e rendere immediatamente nota ogni irregolarità.- Inoltre, deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare i possibili pericoli di guasto; sono comunque a suo carico le spese per le eventuali riparazioni o sostituzioni.-

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombre e pulite, le nicchie dei contatori.-

Qualora si verifichi una dispersione di Gas, per quanto di competenza aziendale, l'Utente è tenuto - nei limiti

delle sue possibilità - a dare immediata comunicazione all'Azienda, qualunque sia l'ora ed il giorno.- In attesa dell'intervento del personale dell'Azienda, l'Utente è tenuto ad adottare le seguenti misure precauzionali :

- a) - interruzione del prelievo e chiusura immediata del rubinetto di entrata del misuratore;
- b) - aereazione dei locali mediante apertura di porte e finestre;
- c) - astensione dall'accensione di fiamme e dalla manovra di interruttori ed apparecchi elettrici.-

L'Utente riconosce il diritto di accesso alla Azienda e se ne rende garante.-

#### Articolo 15 - APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura del Gas sono di proprietà dell'Azienda; il loro tipo e calibro sono stabiliti dall'Azienda stessa in relazione alla natura della concessione.-

All'atto dell'apertura e della chiusura del misuratore verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'Utente e riportante il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.-

L'Azienda ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavviso o giustificazioni.-

Le quote di nolo degli apparecchi di misura sono fissate nell'Allegato "C" del presente Regolamento.-

Gli apparecchi stessi, i loro sigilli, e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili all'Azienda e non essere manomessi per nessun motivo.-

L'eventuale manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.-

L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore e la modifica dell'intero impianto a spese dell'Utente qualora il contatore stesso o l'impianto, per modifiche ambientali, venga a trovarsi, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, in luogo inadatto alle verifiche, alla sua conservazione ed in contrasto con i criteri di sicurezza che regolano la materia.-

#### Articolo 16 - LETTURA DEL MISURATORE

Le letture dei consumi al misuratore e la loro fatturazione avvengono a scadenza periodica stabilita dall'Azienda a suo insindacabile giudizio.-

Qualora, per colpa dell'Utente, non sia possibile eseguire la lettura periodica del contatore e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo successivo, è facoltà dell'Azienda disporre la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'Utente abbia provveduto a dare serie assicurazioni in proposito.-

L'Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.-

## Articolo 17 - VERIFICHE ED IRREGOLARITA' DEL MISURATORE

In caso di verifica - che può essere richiesta anche dall'Utente - se le indicazioni dei complessi di misura non risultano comprese nei limiti di tolleranza del 2%, si procede alla ricostruzione dei consumi con il coefficiente di correzione accertato a partire dalla decorrenza dell'irregolarità.-

Se dette indicazioni risultano del tutto inattendibili, il consumo si valuta mediante equi confronti con quello di analoghi periodi e condizioni.-

Nel caso di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dalla Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.-

Per quanto riguarda eventuali precedenti esazioni di consumi non attendibili, l'Azienda disporrà il rimborso - dopo gli opportuni accertamenti - limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.-

## Articolo 18 - PAGAMENTI

Il Gas viene pagato in ragione del consumo indicato dal contatore.-

Le fatture debbono pagarsi alla presentazione o, comunque, all'Esattore incaricato, nel periodo e secondo le modalità stabilite dall'Azienda ed in uso al momento del contratto di fornitura.-

[ L'Azienda, in qualsiasi momento - con preavviso di mesi tre (3), si riserva il diritto di modificare il sistema di esazione.- Se il pagamento è ritardato oltre cinque (5) gironi, l'Azienda ha facoltà ] di sospendere la fornitura e di risolvere il

(\*)

contratto senza preavviso alcuno.- E' pure facoltà dell'Azienda esigere il pagamento degli interessi legali di mora e delle maggiori spese di esazione.-

Il pagamento non può essere differito nemmeno in caso di contestazioni.-

Nulla è dovuto dall'Azienda all'Utente moroso come risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.-

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in esercizio dell'impianto e per le azioni svolte dalla Azienda per la tutela dei suoi diritti.-

#### Articolo 19 - VIGILANZA

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione e misura del Gas all'interno della proprietà privata.-

I dipendenti incaricati sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.-

Essi hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia - come già detto - per accertare alterazioni o guasti negli impianti e negli apparecchi di misura o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'esercizio in generale.-

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del Gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata

accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.-

Le infrazioni alle norme del Regolamento vengono verbalizzate da un dipendente della Azienda, assistito da un pubblico ufficiale o da un Agente Comunale.-

Ogni infrazione da comunque alla Azienda l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.-

#### Articolo 20 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'Utente per mezzo di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune.-

Nel caso l'Utente non receda dal Contratto entro trenta (30) giorni dalla data della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.-

#### Articolo 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si risolve di diritto, in caso di inadempienza agli Articoli 10 - 11 - 14 - 15 - 18 o di prelievo fraudolento.-

La risoluzione si verifica ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. se l'Azienda dichiara all'Utente che intende valersene; in tal caso l'Utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli ulteriori danni.-

In caso di inadempienza l'Azienda può sospendere la fornitura.-